

Conto in 71

Avv. Maurizio Borri

ASSISTENTE LEGALIZZATO
(Paese, data)
di marche
originali
11/10/12
AVV. MAURIZIO BORRI
VIA P. ARETINO n. 6
52100 AREZZO
TEL. E FAX 0575 371300
info@bormaurizio.191.it

ruolo
* * *



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO

SENTENZA
N. 917/08
N. 2340/08 R. Cont.
N. 9585/08 R. Cron.
EL. 17.08/08

nella persona del giudice unico dott. ANTONIO PICARDI ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2340 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008 posta in decisione all'udienza del 19.4.2012 e vertente

TRA

M. DI V. M. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante [redacted] elettivamente domiciliata in Arezzo, Viale [redacted] n. [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted] che, con l'Avv. [redacted] la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.

Opponente

e

CAFFÈ RIVER s.p.a., in persona del legale rappresentante Dalla Ragione Marco, elettivamente domiciliata in Arezzo, via Pietro Aretino n. 6, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Borri che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

Opposta

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: come da verbale del 19.4.2012 e da rispettivi scritti difensivi.

AVV. MAURIZIO BORRI
VIA P. ARETINO n. 6
52100 AREZZO
TEL. E FAX 0575 371300
info@bormaurizio.191.it

AVV. MAURIZIO BORRI
VIA P. ARETINO n. 6
52100 AREZZO
TEL. E FAX 0575 371300
info@bormaurizio.191.it

1277
7115
2811
36116

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 6.6.2008, la ~~_____~~ di ~~_____~~ ~~_____~~ & C. s.a.s. conveniva in giudizio la Caffè River s.p.a. opponendo il decreto ingiuntivo n. ~~_____~~/2008, emesso in data 9.4.2008, notificato il 28.4.2008, con il quale era stato alla stessa ingiunto il pagamento della somma di € 10.516,48 (oltre interessi e spese legali) per la dedotta violazione del patto di somministrazione in esclusiva contratto da "~~_____~~ di ~~_____~~ ~~_____~~ & C." nei confronti della Caffè River s.p.a.; in particolare, l'opponente contestava l'esistenza del credito azionato in via monitoria, affermando che, in data 27.10.2004, era stato stipulato tra le parti un contratto di mutuo condizionato alla somministrazione di prodotti commercializzati dalla Caffè River s.p.a.; che l'operazione economica era articolata in due distinti accordi negoziali collegati tra loro ed incorporati nello stesso documento, in forza dei quali la Caffè River s.p.a. si era impegnata a concedere un finanziamento di € 60.000,00, da realizzarsi come sconto di effetti cambiari rilasciati dalla opponente, destinato all'acquisto e/o ristrutturazione e/o incentivazione dell'attività commerciale de "~~_____~~ di ~~_____~~ ~~_____~~ & C." s.a.s. la quale, a sua volta, si era obbligata ad acquistare in esclusiva per un periodo di cinque anni i prodotti della Caffè River s.p.a.; che, tuttavia, la predetta operazione era da considerarsi nulla, essendo il mutuo erogato da soggetto non abilitato all'esercizio di attività di intermediazione finanziaria ex art. 106 del d.lgs n. 385/1993; concludeva, pertanto, chiedendo di *"accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo condizionato a somministrazione in esclusiva intercorso tra le parti... e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso in difetto dei presupposti di cui all'art. 633, comma 1, c.p.c."*

Radicalosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Caffè River s.p.a. contestando integralmente l'opposizione della quale instava per il rigetto; nello specifico, l'opposta sosteneva la validità dell'accordo negoziale concluso con "~~_____~~ di ~~_____~~ ~~_____~~ & C." s.a.s., atteso che essa non aveva mai esercitato alcuna attività finanziaria nei confronti del pubblico; affermava, inoltre, che il contratto di sconto, avente ad oggetto le cambiali emesse dalla opponente, era stato regolarmente concluso tra la Banca e Caffè River s.p.a.; che, peraltro, l'attività principale di Caffè River non consisteva nella erogazione di finanziamenti, i quali venivano concessi esclusivamente per mantenere e/o acquisire nuove clienti e risultavano collegati alla somministrazione in esclusiva del caffè da parte della stessa Caffè River; concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo.

Denegata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., la causa, istruita con prove orali e documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.

Occorre innanzi tutto rilevare come "I. [redacted] di [redacted] & C." s.a.s. non contesti il proprio inadempimento al contratto di somministrazione stipulato con la Caffè River s.p.a., né l'entità del credito azionato in via monitoria, ma eccepisca la nullità dell'intera operazione negoziale posta in essere tra le parti in quanto asseritamente *contra legem*, chiedendo di ravvisare il collegamento negoziale tra la predetta somministrazione ed il mutuo concesso dalla Caffè River s.p.a. .

Orbene, come ribadito dalla Suprema Corte in molteplici occasioni, per stabilire se ricorra un collegamento negoziale, trattandosi di materia in cui è sovrana l'autonomia privata, è necessario rifarsi alla volontà delle parti e ricercare, oltre i singoli schemi negoziali (ognuno perfetto in sé e produttivo dei suoi effetti e, pertanto, almeno in apparenza indipendente), se ricorra un collegamento specifico, per cui gli effetti dei vari negozi si coordinino per l'adempimento di una funzione unica: se, cioè, al di là di quella singola funzione dei vari negozi, si possa individuare una funzione della fattispecie negoziale considerata nel suo complesso, per cui le vicende o, addirittura, la disciplina di ciascuno di essi siano variamente legate alla esistenza ed alla sorte dell'altro.

Il nesso tra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di uno influisca sulla validità, sulla efficacia e sulla esecuzione dell'altro.

Affinché ciò si verifichi, non è sufficiente un nesso occasionale: il collegamento deve dipendere dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei negozi trovi la propria causa nell'altro, dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra essi una connessione teleologica.

Soltanto se la volontà di collegamento si è concretizzata nel contenuto dei diversi negozi, si può ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (cfr. *ex plurimis* Cassazione civile, sentenza dell'8.10.2008, n. 24792).

Nella fattispecie dedotta in causa, non è dubbia la sussistenza di un collegamento tra il contratto di mutuo e quello di somministrazione, rappresentando il patto di esclusiva a favore del somministrante proprio la "contropartita" della erogazione del mutuo e, quindi, il fine ultimo dell'intera operazione economica realizzata dalle parti, come comprovato anche dalla previsione di una clausola penale nell'ipotesi di inadempimento da parte del somministrato al suddetto patto.

È chiaro, infatti, che l'erogazione di un mutuo, da parte di un operatore commerciale che non ha come oggetto sociale la concessione di finanziamenti, può avere una funzione solo se finalizzata a favorire l'ampliamento della cerchia della sua clientela il che, nella specie, induce a ritenere ontologicamente connessa tale erogazione alla conclusione di un contratto di somministrazione in esclusiva.

L'ipotesi del collegamento negoziale deve essere tenuta distinta da quella della prospettata qualificazione (da parte dell'opposta) dei due contratti in esame in termini di mutuo di scopo; in quest'ultimo, invero, la specifica destinazione della somma mutuata ad un determinato impiego forma oggetto di una vera e propria obbligazione che il mutuatario assume nei confronti del mutuante, la cui violazione dà luogo alla risoluzione del contratto.

Nel caso in esame, invece, la concessione del finanziamento da parte della Caffè River è sganciata dall'obbligo di destinare la somma mutuata al pagamento delle somministrazioni di caffè, essendo espressamente prevista la facoltà per "I. M. & C." s.a.s. di impiegarla per "l'acquisto e/o ristrutturazione e/o incentivazione" della sua attività commerciale, fermo restando l'obbligo di acquistare in esclusiva, per un periodo di cinque anni, i prodotti della Caffè River s.p.a.

Ciò posto, è necessario verificare la legittimità del collegamento negoziale in questione sotto il profilo della sua dedotta contrarietà agli artt. 106-132 del d.lgs n. 385/1993.

Ebbene, ai fini dell'integrazione del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria è necessario che l'attività di erogazione di prestiti e finanziamenti sia svolta nei confronti del pubblico, da intendersi in senso non quantitativo, ma qualitativo come rivolta ad un numero non determinato di soggetti (cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza del 16.9.2009, n. 2009).

Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza, per l'integrazione del menzionato reato è necessario che il soggetto operante nel settore finanziario svolga, almeno in via prevalente, una o più delle attività previste dall'art. 106, primo comma, del d.lgs n. 385/1993 (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi a pagamento, intermediazione in cambi) inserendosi abusivamente nel libero mercato, con conseguente sottrazione ai controlli di affidabilità e stabilità, ed operando indiscriminatamente tra il pubblico.

Ciò implica che la predetta attività sia professionalmente organizzata con modalità e strumenti tali da prevedere e consentire la concessione sistematica di un numero indiscriminato di finanziamenti, rivolgendosi ad un numero di persone potenzialmente

vasto, con una latitudine di gestione tale da farla trasmigrare dal settore privato a quello pubblico e ricondurla, quindi, nell'ambito di operatività della legge bancaria (cfr. Cassazione Penale, sentenza del 12.2.1999, n. 5118).

Tali requisiti non ricorrono, tuttavia, nel caso in questione, giacché la concessione di finanziamenti da parte della Caffè River è rivolta esclusivamente nei confronti di soggetti operanti nel suo stesso settore commerciale (torrefazione) ed interessati alla stipula di contratti di somministrazione avente ad oggetto i prodotti (caffè e suoi derivati) del soggetto mutuante.

È, pertanto, proprio la sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e quello di somministrazione ad escludere qualsiasi profilo di illiceità della attività di erogazione di finanziamenti, atteso che le condizioni e le qualità personali dei soggetti cui il soggetto mutuante si rivolge e le finalità per le quali il finanziamento viene chiesto ed ottenuto sono essenziali ai fini della concessione dello stesso (cfr. Cassazione Penale, sez. I, sentenza n. 36051 del 19.9.2003).

Trattasi, allora, di attività che difetta dei requisiti di professionalità, sistematicità ed abitudine richiesti per l'integrazione della richiamata fattispecie delittuosa, essendo la stessa indirizzata nei confronti di una cerchia predeterminata e ristretta di soggetti e del tutto accessoria e funzionale a quella di impresa svolta dalla Caffè River s.p.a. (cfr. pure Tribunale di Napoli, 16.10.2002).

Invero, la selezione dei beneficiari del mutuo, fatta sulla base del predetto collegamento negoziale, impedisce di considerare l'attività finanziaria svolta dalla Caffè River s.p.a. come diretta ad un numero potenzialmente vasto ed indiscriminato di persone.

È evidente, inoltre, che nell'ottica complessiva della operazione economica posta in essere, l'erogazione del finanziamento svolga un ruolo del tutto marginale, essendo l'interesse del mutuante incentrato principalmente sull'adempimento del contratto di somministrazione, in quanto funzionale al raggiungimento dei suoi obiettivi di mercato.

Significativa, al riguardo, è la circostanza che sulla somma mutuata la Caffè River abbia applicato un tasso di interesse (di poco superiore al 5%) che ha consentito ad essa di coprire solo le spese sostenute per l'operazione di sconto bancario degli effetti cambiari emessi dalla "I.M. di V. & C." s.a.s (cfr. doc. 7,8,9 del fascicolo di parte opposta), il che vale a comprovare il carattere meramente accessorio del finanziamento.

Né consta che la Caffè River s.p.a. abbia chiesto ed ottenuto il rilascio di garanzie (reali o personali) per la concessione del mutuo, non essendo questo lo scopo perseguito con il

rilascio delle cambiali da parte della società opponente, essendo le stesse destinate ad essere negoziate nell'ambito della operazione di sconto bancario realizzata dalla opposta.

Da ciò discende anche l'irrelevanza delle istanze istruttorie formulate dall'opponente, non rivestendo importanza il numero di contratti di "mutuo condizionato" conclusi dalla Caffè River, bensì l'essere le relative proposte dirette nei soli confronti di soggetti aventi determinate caratteristiche (e, cioè, operanti nello stesso settore commerciale della Caffè River ed interessati alla stipulazione di contratti di somministrazione in esclusiva).

Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Per quanto attiene ai criteri di liquidazione, si deve fare applicazione del decreto ministeriale n. 140 del 20.07.2012 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22.08.2012 – giacché i nuovi parametri indicati nel predetto testo normativo devono essere applicati anche per le attività professionali esauritesi prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, ma la cui liquidazione sia successiva, in quanto l'art. 41 stabilisce che "le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore".

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione proposta da "L.M. di V. M. & C." s.a.s. e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. [redacted]
- 2) condanna "L.M. di V. M. & C." s.a.s. al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.100,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Arezzo, il 2 ottobre 2012

Il Giudice
Dr. Antonio Picardi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Livia Dragoni)

Depositato in Cancelleria il
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Livia Dragoni)